



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO 15 DEL 7 APRILE 2025

OGGETTO:	OSSERVAZIONI DEL CDA DELL'UFFICIO D'AMBITO IN MERITO AL CONTRATTO DI RETE TRA ALFA E CAP HOLDING – PRESA ATTO.
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque** addì **sette** del mese di **aprile** alle ore **12.30** in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
BOVA BEATRICE	VICE PRESIDENTE	X	
ANGEI STEFANO	COMPONENTE		X
MAFFIOLI GRAZIANO	COMPONENTE	X	
CAIELLI ROBERTO GABRIELE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti	DELIBERANTI	4	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- il Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 7;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. e ii.: "Codice dei contratti pubblici";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. PV 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito";
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

CONSIDERATO che:

- con atto ai rogiti del Notaio del 10/06/2015, è stata costituita la società interamente pubblica "Alfa S.r.l." (certificazione ricevuta dal Notaio - prot. 3372 del 15/06/2015 Ufficio d'Ambito);
- con delibera del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 28 del 29/06/2015, è stato affidato il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico "Alfa S.r.l." delegando l'Ufficio d'Ambito alla sottoscrizione della convenzione di Servizio firmata in data 03 dicembre 2015 prot.5994;
- la Società Alfa S.r.l., ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese, come di seguito esplicitato:
 - a. segmento acquedotto: tutti i comuni della provincia di Varese, fatta eccezione per n. 34 comuni di competenza del Gestore salvaguardato Lereti S.p.A.;
 - b. segmento fognatura: tutti i comuni della provincia di Varese;
 - c. segmento depurazione: tutti gli impianti sono attualmente in gestione ad Alfa;

PREMESSO che:

- l'allegato -A denominato "con Contratto di rete con personalità giuridica tra Alfa e Cap "Orizzonte d'Acqua" "La rete dei laghi e dei fiumi di Milano Varese"", assunto al protocollo Ato n. 1598 del 07/04/2025 e depositato agli atti, trasmesso in funzione propositiva da Alfa quale Gestore in house del SII della Provincia di Varese, prefigura l'opportunità di esplorare uno scenario volto all'ottimizzazione della gestione di alcune attività in stretta sinergia con il Gestore della Città Metropolitana di Milano,
- Alfa rimarca che con Cap Holding sarebbero possibili sinergie che costituirebbero ulteriore sviluppo di una collaborazione strutturale già avviata attraverso la stipula di un "Contratto di Rete" sottoscritto tra le due società pubbliche;
- Alfa, segnatamente, fa rilevare che entro la cornice del contratto di rete, eventualmente suscettibile di estensione a mezzo di atti integrativi, come una tale attività rientra entro i limiti dell'atto di affidamento della gestione del SII;
- l'Ufficio d'Ambito, preso atto della bozza ricevuta e ad esito di una prima valutazione della proposta, sicuramente d'interesse per i profili di sostenibilità ed efficienza, crede possano successivamente discendere le coordinate per la collaborazione operativa tra i due soggetti societari preposti alla gestione; sottolineando che tale contratto non deve far venir meno la capacità di Alfa di dotarsi di una propria autonoma capacità industriale che le consenta di perseguire gli obiettivi del proprio Piano Industriale e di assolvere in maniera autonoma ai compiti ad essa affidati;
- in tale prospettiva, appare opportuno proporre alcune osservazioni al documento ricevuto;
- appare opportuno valutare in concreto la possibilità di sinergie perseguibili attraverso uno strumento di collaborazione identificabile nel "Contratto di Rete" tra ambiti limitrofi

(e connotati da territori attraversati da aste fluviali comuni e innervati da schemi idrici e strutture impiantistiche del pari suscettibili di integrazione funzionale),

DATO ATTO che Alfa, gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Varese, partecipa altresì ad un "Contratto di rete" (Rep. n. 18396 Racc. n. 10835 Reg. n. 13953 Serie 1T) che coinvolge Cap Holding Spa, gestore del SII della Città Metropolitana di Milano, che può diventare premessa di successive sinergie operative;

CONSIDERATA l'esigenza di mantenimento in capo alla società in house dei requisiti normativi e convenzionali giustificativi dell'affidamento diretto, costituiti, tra l'altro, dalla comprovata capacità industriale autonoma del gestore e la necessità di più stretti rapporti tra ATO Varese e ATO Milano;

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito formula le seguenti proposte emendative al documento ricevuto:

ART.1 "OGGETTO DEL CONTRATTO E OBIETTIVI STRATEGICI"

ultimo capoverso

.....**Con il consenso unanime delle società ALFA e CAP alla Rete possono aderire soltanto società pubbliche ed operanti nella gestione del servizio idrico integrato o in altri servizi pubblici sul territorio lombardo**, con le modalità indicate al successivo art. 11.

Motivazione:

Il gestore in house è affidatario del SII nell'ambito di Varese e, anche nell'attuazione delle componenti strategiche della propria attività, deve garantire il servizio all'interno del proprio territorio di affidamento.

ART. 3 "PROGRAMMA DI RETE"

Ove viene citato il principio di "invarianza idraulica" si suggerisce l'inserimento anche di **"idrologica"** così come previsto dal R.R. 7/2017 in materia di riduzione dell'impatto inquinante sui corpi idrici ricettori al fine di garantire un sistema di gestione delle acque meteoriche urbane finalizzato a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo «alla sorgente» delle acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle acque, di cui all'articolo 58 bis, comma 1, lettera c), della L.R. 12/2005

Art.3 paragrafo "Collaborazione su Appalti e Contratti"

.....~~"Questa collaborazione potrà includere la partecipazione congiunta a gare d'appalto, sia a livello nazionale che internazionale, per progetti di grande scala nel settore idrico integrato, nonché"~~

Si suggerisce di cancellare quella parte al fine di garantire il rispetto delle attività che deve compiere una società affidataria In house.

Art.3 paragrafo "Collaborazione su Strategie di Investimento per una Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche"

.... Alfa S.r.l., **che opera nella provincia di Varese**,, sempre nel rispetto del principio do un gestore in house.

ARTICOLO 7: GOVERNANCE DELLA RETE

~~La rete sarà dotata di un organo comune di gestione denominato Comitato di Rete".~~

~~Il Comitato di Rete che resta in carica per 4 anni svolge l'ufficio di organo comune ai sensi dell'art.3 comma 4 ter D.L. 5/2009 convertito in legge n. 33/2009 s.m.i. ed è composto dai legali rappresentanti di ciascuna delle due società aderenti.~~

~~Nel caso in cui si perda la qualifica di amministratore delle due società subentra automaticamente il soggetto indicato dalla società di appartenenza.~~

~~Il Comitato si avvale della figura di un Direttore scelto tra gli assunti delle due società per la durata del mandato.~~

~~Il Comitato di Rete sarà responsabile della definizione delle linee guida strategiche, della supervisione delle attività di rete e del coordinamento operativo strategico dello stesso.~~

~~Sono riservate alla competenza del Comitato:~~

- ~~g) nomina al suo interno il soggetto munito di rappresentanza generale, di fronte ai terzi, in giudizio, ed anche in sede amministrativa definendone la durata; g) L'approvazione di eventuali modifiche al presente Contratto di Rete, previa delibera dei consigli di amministrazione di ciascuna società; g) Il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici e dell'esecuzione del relativo programma di rete; g) approvazione, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio dello stato patrimoniale, del rendiconto annuale e della relazione relativa allo svolgimento/esecuzione del programma di rete, dello svolgimento dei contratti in essere di cui al precedente art. 2; g) L'approvazione dei budget di esercizio e dei conti economici previsionali pluriennali; g) L'approvazione della domanda di adesione alla Rete secondo quanto previsto dal successivo art. 11, previa delibera dei consigli di amministrazione di ciascuna società;~~
- ~~g) L'approvazione di disciplinari e regolamenti a cui la rete deve uniformarsi anche ai fini dell'utilizzo del marchio; b) autorizza le spese che le singole imprese aderenti sosterranno per la realizzazione~~

~~del programma comune, da imputare a Fondo comune; b) esercita le altre funzioni attribuitegli dal Contratto, nonché ogni altra funzione non espressamente riservata dal Contratto stesso alla competenza del Comitato. Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno oppure su eventuale richiesta di convocazione di una delle Parti.~~

~~Le regole di convocazione, adunanza e verbalizzazione sono quelle previste dal Codice Civile per le Società per Azioni per quanto compatibili.~~

~~L'incarico di componente del Comitato si intende a titolo gratuito.~~

~~Il Comitato di Rete delibera con la decisione unanime dei due soci Alfa e Cap~~

~~In ipotesi di adesione alla Rete di ulteriori società, con le modalità di cui infra, a ciascun componente del Comitato di Rete sarà assegnato un voto, secondo il criterio del voto capitario, e il Comitato sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei partecipanti e deciderà all'unanimità con voto favorevole dei due soci Alfa e Cap.~~

ARTICOLO 8: CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

~~Le Parti si impegnano a contribuire alle attività della rete con risorse economiche, umane e strumentali secondo i termini e le condizioni che saranno definiti annualmente dal Comitato di Rete.~~

~~Le Parti partecipano in uguale misura alla costituzione di un fondo patrimoniale comune amministrato dal Comitato di Rete di cui al precedente art. 6. Al fondo patrimoniale si~~

~~applicano le disposizioni di cui all'art. 3 co. 4 ter D.L. 5/2009 convertito in legge n. 33/2009 s.m.i. nonché, in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615 c.c.~~

~~In ogni caso, per le obbligazioni contratte dal Comitato di Rete i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune.~~

~~Il fondo patrimoniale comune è implementato attraverso contributi in denaro ed anche attraverso beni acquistati eventualmente con tali contributi e con gli eventuali avanzi di gestione. La gestione del fondo patrimoniale comune è assicurata mediante l'adozione di opportuno regolamento.~~

~~L'avvio dell'operatività della Rete è consentito mediante la costituzione del fondo patrimoniale sulla base del versamento di un contributo iniziale di euro 5.000,00 (cinquemila) da parte di ciascuna Parte entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.~~

~~Ad integrazione del fondo comune, ciascuna Parte si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione per le attività pari all'importo che verrà annualmente stabilito dal Comitato di Gestione sulla base dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici. Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.~~

~~L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di Rete redige una situazione economico-patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, procede all'approva ai sensi dell'art. 6, nonché al successivo deposito presso l'ufficio del Registro delle Imprese del luogo ove ha sede la Rete; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615 bis co. 3 c.c. Potrà essere nominato un revisore contabile.~~

Si suggerisce di riformulare i suddetti articoli n.7 e 8 nel successivo ART:7:

Art. 7 "COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RETE" riformulato

"La Rete opererà nelle due sedi di Milano e Varese, presso gli uffici, rispettivamente, di Cap Holding e Alfa, attraverso l'organizzazione di Direzioni funzionalmente distribuite, sotto il coordinamento del Direttore interambito individuato nella figura del Direttore Generale di CAP Holding.

Il coordinamento del Programma di Rete è affidato a un organo comune collegiale (di seguito, "Organo Comune"), che svolgerà il proprio ufficio a titolo gratuito, costituito dal Presidente/AD di Cap Holding e dal Presidente/AD di Alfa, i quali opereranno sulla base del rispettivo mandato. All'Organo Comune spetterà il compito di assumere tutte le decisioni riguardanti il funzionamento della Rete e non rientranti nell'ambito delle deleghe attribuite al Direttore Generale e/o ai responsabili di uffici e funzioni sulla base del Programma di Rete. Le decisioni demandate all'Organo Comune sulle materie di seguito elencate saranno soggette al preventivo parere vincolante del Comitato di cui al successivo articolo:

i) in ordine all'approvazione, in concomitanza con il bilancio annuale, di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, tenendo conto delle osservazioni eventualmente formulate dal Comitato;

ii) in ordine all'approvazione di un documento previsionale annuale e triennale che dovrà essere presentato entro il 31 dicembre di ogni anno e riferito all'attività che l'Organo Comune intende svolgere nell'anno solare successivo, tenendo conto delle osservazioni eventualmente formulate dal Comitato;

iii) in ordine all'approvazione di relazioni trimestrali circa l'attività della Rete e il raggiungimento degli obbiettivi del relativo Programma, tenendo conto delle osservazioni eventualmente formulate dal Comitato.

Inoltre, l'Organo Comune, almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che ne ravvisi la necessità, dovrà relazionare il Comitato per il Monitoraggio del Controllo Analogico, in merito all'appropriatezza e sull'operato (ad es. su impegno, presenza, risultati, soddisfazione, etc.) delle figure distaccate. L'Organo Comune, in maniera condivisa, salvo quanto disposto di seguito al successivo capoverso, potrà decidere eventuali sostituzioni/cambi delle persone distaccate.

Le Parti si impegnano a far sì che i propri rappresentanti in seno all'Organo Comune adottino tutte le decisioni di rispettiva competenza in maniera condivisa. Qualora per due riunioni consecutive convocate per decidere sulla stessa materia non si riuscisse a pervenire a una decisione condivisa, alla terza riunione s'intenderà approvata quella, tra più diverse decisioni, che meglio realizzi l'obbiettivo della massima promozione della Rete e del maggiore ampliamento delle attività incluse nel presente Contratto. Nel caso di ulteriore protrazione della situazione di stallo, ciascuna Parte interessata potrà chiedere al Presidente del Tribunale di Milano la nomina di un arbitratore ai sensi dell'art.1349 cod. civ., che proceda in applicazione del criterio indicato nel precedente periodo del presente comma. In ogni caso al termine del 30 maggio 2030, le parti dovranno espressamente determinarsi in ordine alla volontà di proseguire nel rapporto contrattuale (valutare se introdurre scadenza intermedie di valutazione). Laddove non dovessero assumere tale univoca determinazione entro tre mesi dalla scadenza della terza fase il contratto si intenderà consensualmente risolto senza necessità di ulteriori formalità.

Le Parti esprimono il loro voto tramite il proprio legale rappresentante pro-tempore o mediante consultazione scritta.

In caso di consultazione scritta, dai documenti sottoscritti dalle Parti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa."

Tale suggerimento riguarda il mantenimento e la garanzia dell'organizzazione giuridica tipica di una società in house la quale, in quanto affidataria diretta del SII, non può essere eterodiretta e, soprattutto, deve garantire piena capacità di svolgimento in autonomia del servizio cui è preposta.

In sostanza, l'*"In house Providing"* evidenzia un modello di organizzazione in cui la Pubblica amministrazione provvede al perseguimento dell'interesse pubblico o alle risorse ad essa necessarie mediante lo svolgimento di un'attività interna.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, con parere n. 87/2019 e n. 89/2019, sulla scia del quadro normativo comunitario, ha fornito un quadro preciso e cristallizzato della nozione legislativa della produzione di attività rivolta ai soci, che non può essere inferiore all'80%, e di quella eventuale «di mercato», che, in ogni caso, deve essere inferiore al 20%.

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di prendere atto del documento, depositato agli atti, quale Allegato -A- presentato da Alfa;
2. di proporre alcune osservazioni al documento stesso citate in modo esplicito in premessa e di riformularlo nel documento quale Allegato -B- a parte integrante e sostanziale, depositato agli atti;
3. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4. di incaricare il Direttore dell'Ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti consequenziali ed il trasferimento del presente atto al Presidente della Provincia ed al gestore del SII Alfa Srl;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

DICHIARA

con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Riccardo Del Torchio

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli